

lunedì 15 settembre 2014

Paga il medico che non dimostra la sua diligenza

(Il Sole 24 Ore - 15/9/2014)

Il Sole 24 Ore - Antonino Porracciolo

Sanità. Risarcimento dei danni

È onere del medico dimostrare di aver diligentemente adempiuto la propria prestazione. Il paziente che chiede il risarcimento del danno deve invece provare l'esistenza del contratto e il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la patologia. Lo sostiene il tribunale di Palermo (giudice Ciardo) in una sentenza del 19 giugno 2014.

La controversia scaturisce dalla domanda di condanna alla rifusione dei danni che due genitori avevano proposto nei confronti di una struttura sanitaria per le patologie sofferte dal loro figlio. In base alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice rileva che i medici avevano omesso di «trasferire con urgenza la paziente all'interno della stessa struttura ospedaliera» perché fosse immediatamente sottoposta a taglio cesareo. Così la donna era stata costretta a raggiungere un secondo nosocomio (peraltro con mezzo proprio), dove poi le era stato praticato il cesareo.

Il tribunale osserva quindi che il neonato presentava già una patologia di origine genetica: ciò aveva «determinato nel bambino forti ripercussioni sul suo sviluppo neuromotorio e psichico», su cui nessuna efficienza causale, però, avevano avuto i ritardi riscontrati dal consulente. Tuttavia, quei ritardi avevano peggiorato la già precaria situazione clinica del nascituro, aumentando «la condizione di ipossia cerebrale, all'origine di talune patologie di cui risulta oggi affetto il piccolo». Il pregiudizio alla salute del bambino dovuto ai ritardi dei sanitari è così quantificato nel 25 per cento.

La sentenza si sofferma poi sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di responsabilità della struttura ospedaliera e del suo personale sanitario dipendente. Il giudice ricorda che la Corte di legittimità considera la relazione paziente-struttura in termini autonomi rispetto al rapporto paziente-medico, ritenendo che la prima dia luogo a un contratto atipico a prestazioni corrispettive («da taluni definito contratto di ospedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria»), al quale si applicano le ordinarie regole sull'inadempimento fissate dall'articolo 1218 del Codice civile.

Poiché si tratta di un'obbligazione di tipo professionale, la diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia, ma quella del buon professionista, e cioè - prosegue il tribunale - «la diligenza normalmente adeguata in relazione al tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione». Inoltre, l'onere probatorio segue le regole della materia contrattuale. Il danneggiato deve dunque provare, oltre la conclusione del contratto, l'aggravarsi della patologia (o l'insorgere di nuove malattie), nonché il nesso di causalità tra l'azione (o l'omissione) del sanitario e tale evento dannoso, «restando a carico del debitore - conclude il tribunale - l'onere di provare l'esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento diligente».

Il tribunale afferma quindi che la condotta omissiva rilevata dal consulente tecnico d'ufficio viola gli obblighi che gravavano sulla struttura sanitaria e sul suo personale medico «e si pone all'origine del danno alla salute» sofferto dal bambino. In base a queste considerazioni, il giudice condanna dunque l'azienda ospedaliera a pagare 275mila euro a titolo di risarcimento dei danni patiti dal piccolo e dai suoi genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA